



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 2701 del 17/11/2020

Assessore competente:	Sindaco
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Settore Finanziario
Responsabile:	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
Responsabile del Procedimento	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **cinque per mille**;
- Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Prima unità immobiliare avente classificazione abitativa di categoria catastale “A”, fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: **esente**. Il beneficio è concesso unicamente a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;



- Seconda unità immobiliare avente classificazione abitativa di categoria catastale “A”, fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: **cinque per mille**. Il beneficio è concesso unicamente a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;
- Unità Immobiliari classificate nella categoria catastale D, diverse da D10: **nove per mille**;
- Fabbricati strumentali per l'attività agricola classificati nella categoria catastale D10: **esenti**;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **uno per mille**;
- Unità immobiliari non comprese nelle precedenti categorie, possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso: **nove per mille**;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2020;



Visto l'articolo 42 "Attribuzioni del Consiglio" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **cinque per mille**;

- Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- Prima unità immobiliare avente classificazione abitativa di categoria catastale "A", fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: **esente**. Il beneficio è concesso unicamente a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;

- Seconda unità immobiliare avente classificazione abitativa di categoria catastale "A", fatta eccezione per le categorie A1, A8, A9 e A10, concessa dal proprietario/usufruttuario residente nel Comune di Palau, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la hanno destinata ad abitazione principale: **cinque per mille**. Il beneficio è concesso unicamente a condizione che sia stata tempestivamente presentata apposita dichiarazione IMU per richiederne l'applicazione;

- Unità Immobiliari classificate nella categoria catastale D, diverse da D10: **nove per mille**;

- Fabbricati strumentali per l'attività agricola classificati nella categoria catastale D10: **esenti**;

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **uno per mille**;

- Unità immobiliari non comprese nelle precedenti categorie, possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso: **nove per mille**;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Redattore: Gabriele Cancedda



Comune di PALAU
